

Speciale Credito Cooperativo

Comunicazioni d'Informativa Sindacale a cura del Coordinamento Regionale della Lombardia

uilca_bcc_lombardia@fastwebnet.it

Era il 12 marzo 2019 quando con grande entusiasmo partecipavamo ai colleghi l'annullamento del licenziamento ingiustamente patito dalla nostra

associata, Sonia Assanelli, dopo aver subito un umiliante pedinamento da parte di un'agenzia d'investigazione privata assoldata da Sinergia. A seguito del verbale dell'agenzia d'investigazione, Sinergia dopo aver avviato un provvedimento disciplinare (a nulla sono valse le giustificazioni della Lavoratrice) ha emanato il provvedimento di licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., perché ha ritenuto il comportamento della Lavoratrice incompatibile con il suo stato di malattia riveniente da un intervento chirurgico al polso sx. Da tener presente che le attività della ricorrente nei giorni di pedinamento sono state attività di normale quotidianità (guida autovettura, spesa, etc.) che non esorbitavano dalle attività raccomandate dagli specialisti.

Il Giudice accoglieva la domanda della nostra Associata rappresentata ed assistita dai nostri legali Avvocati Stefania Lazzati e Marco Mancuso così disponendo: "condanna la convenuta a reintegrare la ricorrente e a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto

maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (non inferiore a 5 mensilità), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione,

per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali", con condanna della società alla rifusione delle spese di lite".

La Lavoratrice aveva creduto nella fine di un incubo ed invece eravamo ancora all'inizio.

Il Direttore Generale di Sinergia, Sig. Frausin, principale responsabile del licenziamento della Lavoratrice, non si dava per vinto e, nonostante le esaustive motivazioni della sentenza di primo grado, convinceva il C.d.A. di Sinergia a presentare ricorso alla sentenza. In data 10.04.2019, Sinergia s.c.a.r.l. presentava ricorso in opposizione ex art. 1, co. 51 L. n. 92/2012, chiedendo la totale riforma dell'ordinanza. In sostanza, Sinergia formulava le medesime eccezioni presentate con la memoria di

primo grado ed avanzava richiesta di audizione degli investigatori e di CTU medico legale per la "verifica della compatibilità o meno degli esiti dell'intervento del 23 novembre 2017, ovvero della correlata patologia con l'attività lavorativa specifica, anche sotto il profilo della condotta pregiudizievole alla guarigione alla luce delle risultanze dell'indagine investigativa".



UILCA - CREDITO ESATTORIE E ASSICURAZIONI

UILCA - CREDITO ESATTORIE E ASSICURAZIONI
Via Bolzano, 199
tel. 02 36597235-36597291
fax 02 36597224
uilca_bcc_lombardia@fastwebnet.it

UILCA - CREDITO ESATTORIE E ASSICURAZIONI
Via Monte Orto, 10 - 20124 MILANO
SEGRETERIA E COORDINAMENTO REGIONALE DCCLOMBARDIA
Web <http://www.uilca.it>

Secto S. Giovanni, 12/03/2019



**DA UNA SOLA PARTE
DALLA PARTE DEI LAVORATORI.**

Ancora una volta la UILCA è stato l'unico scudo che ha difeso le Lavoratrici dall'arroganza e dalla prevaricazione aziendale.

Vi ricorderete tutti dalla collega, Sonia Assanelli, di Sinergia della sede di Treviglio licenziata, dopo essere stata sottoposta ad un umiliante pedinamento da parte di una società d'investigazione, solo perché fotografata e filmata mentre faceva la spesa durante il periodo di malattia.

Il 10 settembre 2018 i legali della UILCA Avv. Stefania Lazzati ed Avv. Marco Mancuso hanno depositato il ricorso presso il Tribunale di Bergamo opponendosi al provvedimento di licenziamento.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo ha emesso la tanto attesa sentenza che ha reintegrato in servizio la Lavoratrice e condannato Sinergia al pagamento delle retribuzioni non corrisposte con relativo versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed alla rifusione delle spese di lite.

Accoglimento totale n. cronol. 1162/2019 del 12/03/2019
RG n. 1738/2018

TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro

Il Giudice onice del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapera, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.03.2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
ex art. 1, co. 42 L. n. 92/2012
nella causa iscritta al n. R.G. 1738/18
TRA

Si costituiva nel giudizio di opposizione, la Lavoratrice, sempre rappresentata ed assistita dai legali della UILCA, con memoria depositata in data 06.09.2019, insistendo per il rigetto dell'opposizione e quindi la conferma della reintegra.

Al CTU veniva posto il seguente quesito: *“dica il CtU reperita la documentazione medica presso enti pubblici o privati ritenuta necessaria all'espletamento dell'incarico, esaminati gli atti di causa e la documentazione ivi allegata, con particolare riferimento al rapporto investigativo, al materiale video-fotografico prodotto, alla lettera di dimissioni dal ricovero del 23.11.2017, se le azioni compiute dalla ricorrente nel periodo di malattia per cui è causa (08.01.2018 al 26.01.2018) fossero o meno compatibili con lo stato morboso discendente dall'intervento del 23.11.2017 e se tali attività avessero o meno pregiudicato le prospettive di guarigione e in quale entità”*.

Le risultanze della CTU hanno confermato che *“le azioni compiute dalla sig.ra Assanelli nel periodo di malattia per cui è causa rientrano fra le attività compatibili con un regolare decorso post-intervento del 23.11.2017, rappresentando la progressiva e dovuta mobilitazione dell'arto interessato, come consigliato in sede specialistica;2) tali attività non configurano alcun pregiudizio alla guarigione clinica dello stato morboso di cui la stessa era affetta”*.

La certificazione medica non è stata contestata, né è stata proposta querela di falso, pertanto, non è in discussione che la ricorrente nel periodo in questione fosse legittimamente assente per malattia, piuttosto che la stessa assumesse un comportamento tale da pregiudicare il rientro in ufficio a tutto nocumento dell'interesse aziendale, circostanza esclusa dal CTU a conferma delle argomentazioni già svolte nella precedente fase di giudizio.

Per le ragioni di quanto sopra il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo ha pronunciato la seguente sentenza:

P.Q.M.

“ Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: - rigetta il ricorso in opposizione, confermando l'ordinanza opposta; rigetta l'opposizione incidentale; - condanna Sinergia - Sistema di Servizi Soc. Consortile a r.l. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge; - condanna Sinergia - Sistema di Servizi Soc. Consortile a r.l. al pagamento delle spese di CTU, liquidate separatamente. Bergamo, il 21.01.2021 Il Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Lapenta”

La soddisfazione è tanta, è stata fatta giustizia e siamo riusciti a ridare il sorriso alla nostra associata. Ma ci chiediamo: **chi mai ripagherà la Lavoratrice per quanto ha dovuto subire?**

Pedinamenti che hanno umiliato Sonia come Donna, Mamma e Lavoratrice, un licenziamento che ha recato pregiudizio morale, sociale ed economico alla Lavoratrice e come se non bastasse alcuni Lavoratori che hanno ritenuto più vantaggioso voltare le spalle a Sonia e farsi vedere accondiscendenti con l'allora Capo del Personale che ha gestito la regia per conto del Direttore Generale.

La UILCA a tutti i livelli è sempre stata vicina a Sonia.

Sin dall'apertura del procedimento disciplinare, che poi ha dato seguito al provvedimento di licenziamento, avevamo intuito la strumentalità delle accuse mosse alla nostra associata e non abbiamo mai avuto dubbi sulla regolarità del comportamento tenuto dalla Lavoratrice.

Un ringraziamento particolare è rivolto alla nostra Rappresentante Sindacale Aziendale della sede di Treviglio di Sinergia, Mara Scaramuzza, che ha sempre sostenuto, anche moralmente, Sonia non facendole mai mancare il sostegno e l'appoggio della UILCA anche quando era più conveniente e comodo prenderne le distanze. Un altro ringraziamento è rivolto a tutte le Lavoratrici/Lavoratori che sono stati vicini a Sonia ed ai nostri legali Avvocati **Stefania Lazzati e Marco Mancuso** per la competenza, professionalità ed umanità che li contraddistinguono.

In poco tempo Sinergia si è resa protagonista di due licenziamenti, entrambi a Lavoratrici, difese e sostenute dalla UILCA.

In entrambi i casi i licenziamenti sono stati dichiarati illegittimi in primo grado ed in appello e

Sinergia è stata anche condannata per comportamento antisindacale.

Adesso che è cambiata la proprietà di Sinergia, chiediamo ad ICCREA di accertare il comportamento e le responsabilità della Direzione Generale. Quanto è costato a Sinergia gestire due gradi di appello per due cause perse? Quanto è stato pagato per l'agenzia investigativa? Quante sono costate le parcelle del CTU?, Quanto successo è un comportamento compatibile con una società che si rifà ai valori del Credito Cooperativo?

E' facile proporre le cause quando non si deve pagare di tasca propria.

Qualcuno dice che la UILCA è un sindacato scomodo. Se essere scomodi vuol dire tutelare e difendere le Lavoratrici ed i Lavoratori allora diciamo che siamo più che scomodi, siamo scomodissimi.

Il nostro principale obiettivo non è fare cause ma negoziare, però se il potere nelle mani dell'imprenditore è gestito senza rispettare i principi di correttezza e buona fede nei confronti dei Lavoratori, allora non abbiamo dubbi, siamo e saremo sempre da una sola parte, **DALLA PARTE DEI LAVORATORI.**

**Giovanni Gianninoto
Segr. Coord. Reg. UILCA**

